



Provincia di Benevento

OGGETTO:	Compensi professionali Avv. G. F. - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000 lett. A;
-----------------	---

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 132 del 25/10/2024

SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO

Servizio Affari Generali - Segreteria Generale - Servizi Legali - URP e Protocollo Generale - Organi Istituzionali

Premesso che:

- l'Avv. ██████ agiva innanzi al Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, così determinando l'instaurazione del giudizio portante n. Rg 145/c/22, sull'assunto di aver ricevuto l'incarico di difesa della Provincia di Benevento in due giudizi, svoltisi innanzi al Giudice di Pace di Guardia Sanframondi (rg 376/2006 -698/2007 – 693/2009), senza mai aver ricevuto il pagamento del relativo compenso;
- il predetto giudizio è stato definito con sentenza 394/2022, nel cui dispositivo testualmente si legge: " 1) *accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Provincia di Benevento al pagamento in favore dell'Avv. ██████ della somma di euro 2.956,50, oltre rimborso forfettario spese generali al 12,5 %, Iva e Cpa come per legge, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo;*2) *condanna la Provincia di Benevento alla refusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente che si liquidano in complessive euro 995,00 di cui euro 125,00 per esborsi , oltre accessori come per legge.*";
- avverso il predetto provvedimento la Provincia di Benevento ha proposto appello innanzi al Tribunale di Benevento il quale, con sentenza n. 1761/2023, ha parzialmente accolto il proposto ricorso compensando le spese del doppio grado di giudizio. In ragione di tale successiva statuizione restando dovuta la sola sorte capitale (comprensiva di accessori) riconosciuta nella sentenza di prime cure ed innanzi richiamata (2.956,50, oltre rimborso forfettario spese generali al 12,5 %, Iva e Cpa come per legge) ;
- l' Avv. ██████ al fine di ottenere il pagamento di quanto innanzi, ha poi promosso giudizio di ottemperanza innanzi al Tar Campania definito con sentenza n. 4700/2024 con la quale la Provincia di Benevento è stata condannata al pagamento dell'ulteriore somma di euro 800,00 oltre oneri, con onere di provvedere al pagamento di tutto quanto dovuto entro 60 giorni dalla notifica della sentenza stessa;

Considerato che, in virtù dei provvedimenti innanzi richiamati, la Provincia di Benevento è tenuta a provvedere al pagamento della complessiva somma di euro 6.618,80;

Considerato che:

- il Testo unico degli Enti Locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- che il principio contabile stabilito nell'Allegato A2 al D. lgs. 118/2011 stabilisce al punto 5. 1. *“Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.*

...omissis...

L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

L'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione... omissis...”

Considerato, inoltre, che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre tale obbligazione nel corretto sistema di contabilità pubblica è necessaria la procedura amministrativa di competenza del Consiglio comunale, con il parere dell'organo di revisione e con il successivo invio della deliberazione alla Corte dei Conti;

Visto l'art. 194 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. che testualmente dispone che *“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. (761) 2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditor;”*

Richiamate:

- La deliberazione n. 27/sez. autonomia/2019 che proprio in materia di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, ha affermato il principio secondo il quale: *“pur non disconoscendosi le specificità della fattispecie in esame – il cui riconoscimento è, evidentemente, privo, in ragione del titolo giudiziario da cui trae origine, dei profili di discrezionalità che caratterizzano le altre ipotesi – è stata, in maniera pressoché univoca, rimarcata, tuttavia, la necessità della previa deliberazione consiliare di cui al primo comma del più volte richiamato art. 194 Tuel. Si è, invero, sostenuto che, in tal caso, la deliberazione consiliare di riconoscimento non avrebbe natura costitutiva della obbligazione, ma assolverebbe alla finalità di ricondurre all'interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria – che è, comunque, maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese – provvedendo alle contestuali verifiche circa il mantenimento degli equilibri di bilancio. A sostegno di tale assunto, sul punto è stato, peraltro, evidenziato come le funzioni di indirizzo e la responsabilità politica del Consiglio comunale non siano circoscritte alle sole scelte di natura discrezionale, ma si estendano anche ad attività, o procedimenti di spesa, di natura vincolante ed obbligatoria (cfr. Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 80/2015/PAR). Tale*

ricostruzione, elaborata nella vigenza del sistema di contabilità ante armonizzazione, risulta, a parere del Collegio, ancora attuale, trovando ulteriore conferma nelle disposizioni del d.lgs. 118/2011 che, unitamente alla fondamentale disposizione di cui all'art. 194 Tuel, regolano la materia e che devono considerarsi norme di stretta interpretazione. A tal riguardo preme, infatti, rilevare come la disciplina dei debiti fuori bilancio rappresenti una eccezione rispetto alle ordinarie procedure di spesa e, conseguentemente, debba privilegiarsi una interpretazione della normativa strettamente aderente al tenore letterale delle disposizioni di rilievo. Ebbene, facendo applicazione di tale criterio ermeneutico, come già riservato, non è dato rinvenire alcuna deroga con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), Tuel.

- la Delibera n. 40/2022/PAR della Corte dei conti Lombardia che ha riaffermato il principio, da considerarsi ormai consolidato, secondo il quale *“L'iter procedimentale previsto dall'articolo 194 costituisce principio generale con valore di limite inderogabile rispetto alla potestà regolamentare dell'ente locale; l'anzidetta disposizione non introduce alcun distinguo per la regolazione contabile di ciascuna delle eterogenee fattispecie disciplinate ma prevede, anzi, un regime indifferenziato, disponendo, infatti, per tutte una uniforme procedura di riconoscimento di competenza consiliare.”*

• **Considerato che:**

- trattasi di sentenza esecutiva da cui derivano oneri a carico di questa Amministrazione provinciale, riconoscibili secondo il vigente ordinamento giuscontabile, ed equiparabili ex art. 194 lett. a), T.U. 267/00 e s.m.i.;
- il debito in parola costituisce debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni giusto quanto innanzi ricordato;
- il presupposto sostanziale per il riconoscimento del debito fuori bilancio in parola è il finanziamento della relativa spesa, pari a complessivi € **6.618,80**;
- **Rilevato che** occorre procedere, con la dovuta urgenza, al riconoscimento della legittimità dei debiti di che trattasi, onde evitare all'Ente di incorrere in procedure esecutive a suo danno con conseguente aggravio del debito dei maturati e maturandi accessori, anche in attesa dell'eventuale appello ;

Accertato che la spesa complessiva di € **6.618,80**, come sopra meglio specificata ed indicata, trova copertura finanziaria sul Cap. 3833 del Bilancio in corso;

Visti:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm. e ii;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento.

Viste le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 37 del 18.12.2023 avente ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 – Periodo 2024/2026 e relativi allegati Programma triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. APPROVAZIONE DEFINITIVA;
- n. 38 del 18.12.2023 avente ad oggetto: “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA.”
- n. 22 del 30.04.2024 avente ad oggetto: "Rendiconto dell'Esercizio Finanziario 2023. Approvazione Definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014".

Richiamate pure le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 115 del 16.04.2024 avente ad oggetto:" Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026; Approvazione"

- n. 33 del 01.02.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2024-2026;

Richiamato il Decreto Presidenziale n.110 del 01.07.2024 con il quale è stato conferito al Dirigente, arch. Giancarlo Corsano, l'incarico dirigenziale ad interim del SETTORE 1 " SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO" a far data dal 15.07.2024 e fino al 30.06.2025;

Vista la Determina n.1560 del 27.7.2023 con la quale è stato assegnato alla Dott.ssa Libera Del Grosso l'incarico di Elevata Qualificazione relativa al Servizio Affari Generali – Segreteria Generale – Servizi Legali – URP e Protocollo Generale – Organi Istituzionali, a far data dall' 1.8.2023 a tutto il 31.12.2024;

Ritenuto dover provvedere in merito

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

di procedere al riconoscimento della somma di euro **6.618,80** come sopra specificata e descritta, quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalla sentenza Tar Napoli n.4700/2024;

di disporre il pagamento dei debiti riconosciuti pari a complessivi € **6.618,80** così come meglio specificati in premessa in favore dell'Avv. [REDACTED]

di dare atto che:

- che la spesa di cui trattasi trova coperture al capitolo 3833 del bilancio di previsione 2024- 2026, annualità 2024;
- il Responsabile del Procedimento, è il sottoscritto Responsabile dei Servizi Legali;
- la presente spesa, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del decreto legislativo 267/2000, è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole relative agli equilibri interni di bilancio;
- in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;
- la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line e nell'apposita sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

di rendere la deliberazione ad adottarsi immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 134, 4° comma, D. Lgs 267/2000, data l'urgenza di provvedere.

Benevento, lì 25/10/2024

Il Responsabile dell'Istruttoria
GIALLONARDO ANDREA

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Libera Del Grosso